

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 191 DD. 24.07.2023

Oggetto: Estate Ragazzi 2023 - Iniziativa Giocabimbo 2.0: affido incarico a Città Futura Società Cooperativa Sociale. CIG Z583C01331

LA DIRETTRICE

Richiamato il Piano Programma di ASIF CHIMELLI per il 2023 laddove al paragrafo “Estate Ragazzi” è prevista la prosecuzione anche per il 2023 del progetto Estate Ragazzi che da anni sta offrendo occasioni estive di accoglienza e di svago a moltissimi bambini ed adolescenti perginesi e non solo;

richiamata la propria precedente determinazione n. 58 dd. 17 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il documento denominato “AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DI ESTATE RAGAZZI 2023”;

richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 92 dd. 23 marzo 2023 con la quale è stato preso atto della valutazione delle proposte e individuazione delle proposte da inserire nel programma;

considerato che nel programma di Estate Ragazzi 2023 sono inserite colonie di cui al

PUNTO B:

1. Cooperativa Città Futura – Trento: Iniziativa Giocabimbo (con tariffe calmierate)
2. Soste srl – Pergine Valsugana: Iniziativa Nido Estivo
3. S.A.T. di Pergine Valsugana – Iniziativa Scopri la montagna
4. Coop. Am.ic.a, in collaborazione con Coop. Archè, ASD Ekon – Pergine Valsugana: Iniziativa Muovi l’Estate – BES;

considerato che per quanto riguarda l’iniziativa Giocabimbo 2.0, presentata da Città Futura Società Cooperativa Sociale con sede in Via Abondi n. 37 Trento C.F. e partita IVA 01428820227 sono state raccolte le iscrizioni per attivare entrambi i turni dal 1 al 4 agosto e dal 7 al 11 agosto con un massimo di 45 utenti per turno;

considerato che dal preventivo definitivo presentato in data odierna e dimesso in atti emergono costi per € 14.524,97, entrate per € 10.970,48 per un disavanzo totale di € 3.554,49 oltre IVA al 5% per complessivi € 3.732,21;

dato atto che l’iniziativa si svolgerà presso il nido il Bucaneve, sito in via Dolomiti n. 54 già in disponibilità della Cooperativa, atteso che nel giardino della scuola dell’infanzia GB1 sono in previsione i lavori di costruzione del nuovo nido;

constatato che i ricavi sono stimati ipotizzando che non ci siano assenze dei bambini che beneficiano dei Buoni di servizio e che i ricavi potrebbero essere ridotti, per Regolamento Fse, dalle eventuali assenze fino al 20% delle stesse, per cui il disavanzo potrebbe subire un leggero incremento;

preso atto inoltre che è stata accolta l'iscrizione di un bambino Bes che avrà la necessità di un'educatrice di supporto e che tale costo è escluso dal preventivo sopra riportato;

preso atto peraltro che tale costo potrà essere riconosciuto a Città Futura, nella misura dello specifico contributo colonie diurne previsto dalla PAT – Agenzia per la Coesione sociale che ASIF CHIMELLI otterrà specificatamente per tale iscritto e che si può ipotizzare presuntivamente nella somma massima di € 50,00/giorno per un totale di € 450,00 iva inclusa;

ritenuto, pertanto, di presumere una spesa massima per la gestione della iniziativa Giocabimbo pari a € 4.200,00 oltre IVA al 5%;

visto l'art. 36-ter 1 comma 6 della L.P. 19.07.1990, n. 23 secondo il quale “Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5”;

preso atto che ai sensi del citato articolo rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a;

preso atto che nel caso in esame l'importo è inferiore a € 5.000,00 e che pertanto è possibile non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisiti agli atti:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l' idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- il durc on line INPS_36374135 avente validità sino al 10 ottobre 2023;
- visura camerale assunta in data odierna;

verificato che alla data odierna non esistono attestazioni sul casellario ANAC;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

richiamato l'art. 31 comma 2 della L.P. 09.03.2016 n. 2 ai sensi del quale "*...In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, salvo quanto disposto da questo comma. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria. Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.*";

richiamata la deliberazione n. 307 dd. 13 marzo 2020 avente ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2" laddove al punto 3.2. "Il principio di rotazione negli affidamenti diretti di servizi e forniture" stabilisce che "*Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 (47.000 euro)*";

preso atto che alla presente procedura di affidamento NON si applica il disposto di cui all'art. 33 della L.P. 2/2016 e al relativo regolamento adottato con D.P.P 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg in materia di correttezza retributiva in quanto trattasi di:

- acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00 di cui all'art. 36 ter 1, comma 6 della L.p. 23/90 e gli ordinativi di importo non superiore ai € 10.000,00 di cui all'art. 52 comma 7 della l.p. 26/93 e ss.mm,

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 e dell'art. 3 comma 1 della L.P. 2/2020;

osservato che:

- ASIF Chimelli, con decorrenza 1 luglio 2017, è soggetta alla normativa in materia di

split payment prevista dall'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

- ASIF Chimelli è soggetta alla normativa in materia di fatturazione elettronica (con decorrenza 31 marzo 2015) – il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è UFNESV;
- qualora le prestazioni oggetto del presente atto ricadano nell'ambito della normativa in materia di "reverse charge" come modificata dalla legge 190 del 2014, l'intera attività di ASIF Chimelli è di tipo commerciale;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 dd. 29 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli per il periodo 2022 - 2027;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 dd. 29 dicembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio preventivo economico 2022, pluriennale 2022 - 2024 e Piano programma dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G. B. Chimelli”;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dd. 28 marzo 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022- 2024 di ASIF CHIMELLI ai sensi dell'art.6 del DL n.80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art.4 della Legge regionale n.7/2021: aggiornamento per l'anno 2023”.

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 108 dd. 27.10.2020 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttrice di ASIF Chimelli fino alla fine dell'attuale mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, a Città Futura Società Cooperativa Sociale con sede in Via Abondi n. 37 Trento C.F. e partita IVA 01428820227 la gestione dell'iniziativa “Giocabimbo 2.0 2023”, consistente in colonia estiva per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la prima classe della primaria, strutturata in due settimane (dal 1 al 4 agosto e dal 7 al 11 agosto), al costo di massimo presunto di € 4.200,00 oltre IVA al 5%;
- di dare atto che è stata accolta l'iscrizione di un bambino Bes che avrà la necessità di un'educatrice di supporto, che tale costo è escluso dal preventivo sopra riportato e che potrà essere riconosciuto a Città Futura, nella misura dello specifico contributo colonie diurne previsto dalla PAT – Agenzia per la Coesione sociale che ASIF CHIMELLI otterrà specificatamente per tale iscritto e che si può ipotizzare presuntivamente nella somma massima di € 50,00/giorno per un totale di € 450,00 iva inclusa;
- di dare atto che l'iniziativa si svolgerà presso il nido il Bucaneve, sito in via Dolomiti n. 54 già in disponibilità della Cooperativa, atteso che nel giardino della scuola dell'infanzia GB1 sono in previsione i lavori di costruzione del nuovo nido;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché,

nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e al "Codice di comportamento dei dipendenti di ASIF CHIMELLI", approvato con determinazione del Direttore n. 41 dd. 3 febbraio 2023;
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ASIF CHIMELLI che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto in capo alla ditta affidataria dei requisiti prescritti dagli articoli 94 e 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;
- di dare atto che alla presente procedura di affidamento non si applica il disposto di cui all'art. 33 della L.P. 2/2016 e al relativo regolamento adottato con D.P.P 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg in materia di correntezza retributiva;
- di dare atto che:
 - ASIF Chimelli, con decorrenza 1 luglio 2017, è soggetta alla normativa in materia di split payment prevista dall'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
 - ASIF Chimelli è soggetta alla normativa in materia di fatturazione elettronica (con decorrenza 31 marzo 2015) – il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è UFNESV;
 - qualora le prestazioni oggetto del presente atto ricadano nell'ambito della normativa in materia di "reverse charge" come modificata dalla legge 190 del 2014, l'intera attività di ASIF Chimelli è di tipo commerciale;
- di dare atto che la spesa troverà imputazione sui corrispondenti conti di competenza del budget 2023.

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



LA DIRETTRICE
- dott.ssa Francesca Parolari -